Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – 07 maggio 2024

Descrizione

Il CSPI è l’organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione normativa, l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnicoscientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione. Il CSPI dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri:

− 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni:

 1 rappresentante per la scuola dell’infanzia,

4 rappresentanti per la scuola primaria,

4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado,

 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado; −

2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni; −

1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni; −

3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole; −

15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. –

3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, alla nomina dei cinque componenti della **commissione elettorale** di istituto, che deve risultare composta da:

il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto,

due docenti

due unità di personale A.T.A.

in servizio nell’istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.

QUANDO SI VOTA

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 07 maggio 2024\* dalle ore 8,00 alle ore 17,00. \* In caso di impossibilità di svolgere le elezioni il 7 maggio o nei giorni successivi a causa della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività didattiche stabilite sia dai calendari regionali sia dalle scuole stesse, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata al primo giorno utile non festivo.

CHI PUÒ VOTARE

Può votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare purché la nomina sia avvenuta entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

DOVE SI VOTA

 Il personale docente e ATA (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso l'istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni.

➢ I docenti con incarico di presidenza (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso l’istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di docenti.

➢ Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola (la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto è individuata dall’Ufficio scolastico regionale).

➢ I dirigenti scolastici (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.

 ➢ Il personale comandato, collocato fuori ruolo vota presso la propria istituzione scolastica. Tale personale può presentare richiesta di votare presso altra istituzione scolastica entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli elettori aventi diritto al voto.

➢ Il personale fuori sede per servizio o residente in Comune diverso può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede, fermo restando che il voto deve essere espresso per i candidati della componente di appartenenza

COME SI VOTA

 Si vota mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda elettorale e mediante l’indicazione del cognome\* del candidato (Nel caso di omonimie nella stessa lista è necessario indicare anche il nome e della data di nascita del candidato o il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio) **Si può votare solo per i candidati che appartengono alla propria componente.** Il personale docente esprime il voto separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota per la componente docente della scuola primaria. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte.

QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE

Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente. Nel dettaglio:

* **1 preferenza**per la componente personale **docente scuola infanzia**;
* **4 preferenze**per la componente personale **docente scuola primaria**;
* **4 preferenze**per la componente personale **docente scuola primo grado**;
* **1 preferenza**per la componente personale **ATA**;